PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL CALCIO DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

DAL 01.09.2017 AL 31.08.2020

CIG: 7097749FC0

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

ART. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATREZZATURE

ART. 6 – ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

ART. 7 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO-NORME APPLICABILI

ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9– DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ART. 10 – SICUREZZA

ART. 11 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 12 - MANUTENZIONE DEI CAMPI IN ERBA NATURALE E DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA

ART. 13 - UTENZE

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

ART. 15 - SUB CONCESSIONE - SUBAPPALTO

ART. 16 - INTERVENTI DI MIGLIORIA ALL'IMPIANTO SPORTIVO

ART. 17 - ENTRATE E TARIFFE

ART. 18 – DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL' IMPIANTO

ART. 19 - CONTRIBUTO ECONOMICO

ART. 20 - VERIFICHE

ART. 21 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 22 - PUBBLICITÀ

ART. 23 - MODIFICHE

ART. 24 - RISERVATEZZA DEI DATI

ART. 25 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 26 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

ART. 27– OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 28 - PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 29 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 30 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 31 – ESECUZIONE IN DANNO

ART. 32 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 33 – RECESSO

ART. 34 – PROTOCOLLO DI LEGALITA' PROVINCIALE

ART. 35 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

ART. 36 – CONTROVERSIE

ART. 37 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Elenco allegati:

- **Planimetrie degli impianti sportivi;**
- **Piano di Conduzione tecnica;**
- **Piano di Utilizzo;**

CONVENZIONE

TRA

il COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (C.F./P.IVA N.....)

nella persona del Dott. ….....,

nato a …..... il..... e residente in .....via .....,

che interviene in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa " …….."

E

la .....
(C.F/P.IVA. N.....) con sede a …..... ,
via .....,

nella persona del presidente pro- tempore , sig. ….....

nato a .....il.....e residente in.....via.....,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione di un pubblico servizio.

Il Concessionario al quale viene trasferito il diritto di gestire gli impianti sportivi adibiti al gioco del calcio assume come proprie le seguenti finalità sociali:

- garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva;
- promuovere l'uso delle strutture da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta; e garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo. L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

La presente Convenzione comprende il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, secondo i seguenti contenuti di cui all'art. 27 punto 5 della Legge Regionale 11 maggio 2015, n.8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

ART. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Gli impianti oggetto della concessione sono in via G.G. Zompini e in Via degli Alpini, a Nervesa della Battaglia, secondo le allegate planimetrie che fanno parte integrante della presente convenzione e sono composti da:

A) Impianto a destinazione del gioco calcio Via G.G. Zompini (Capoluogo), comprendente:

1) n.1 campo per il calcio principale nel capoluogo m. 105x65 dotato di illuminazione notturna ed irrigazione automatica;

2) n.1 campo in erba sintetica per allenamenti m. 91 x 46 dotato di illuminazione notturna;

3) locali ad ovest del campo;

4) alloggio del custode che dovrà essere usato esclusivamente come alloggio di servizio per la custodia degli impianti;

5) locali sottostanti l'alloggio del custode, composti da cinque vani e tredici accessori ad uso (da sud a nord):

- spogliatoi ospiti con relativi servizi igienici e docce;
- androne d'ingresso agli spogliatoi;
- spogliatoio arbitro con relativi servizi e doccia;
- spogliatoio locali con relativi servizi igienici e docce;
- saletta medica annessa allo spogliatoio locali;
- ufficio;
- centrale termica.

- Il magazzino n. 10;
- Il magazzino n. 5;

6) biglietteria;

7) tribune per il pubblico;

8) locali sottostanti le tribune composti da quattro vani e sei accessori più precisamente ad uso (da ovest verso est):
- due magazzini aperti ad uso autorimesse ;
- magazzino (porta con n.2)
- servizi igienici (porte con n.3 uomini, n.4 donne);
- magazzino(porte con n. 6 e 7);
- due magazzini chiusi (porte con n. 8 e n. 9);
- Il magazzino n. 5;
- due ulteriori magazzini, posti sul lato Est;

9) Attrezzatura: torri faro dislocate all'interno del recinto del campo da calcio, impianto di irrigazione, rete di recinzione e porte del campo da calcio

L'impianto è censito presso l'Agenzia del Territorio – Catasto Terreni come segue:

Comune di Nervesa della Battaglia, Foglio 20, particelle 602 – 1380 – 1384 – 1381 – 368 – 369 – 913 – 1437.

B) Impianto a destinazione prevalente gioco calcio Via degli Alpini (Località Bavaria), comprendente:

1. campo per il gioco del calcio avente dimensioni di metri 100 x metri 60 con aree di destinazione;
2. locali: spogliatoio squadra A, spogliatoio squadra B e spogliatoio arbitri;
3. aree di pertinenza debitamente recintate.
4. Attrezzatura: torri faro dislocate all'interno del recinto del campo da calcio, impianto di irrigazione, rete di recinzione e porte del campo da calcio;
5. Panchine per atleti regolamentari;

   L'impianto è censito presso l'Agenzia del Territorio – Catasto Terreni come segue:

   Comune di Nervesa della Battaglia, Foglio 16, particelle 501-128-652-627.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di tre anni, a decorrere da 01.09.2017 al 31.08.2020

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione alla Concessionaria mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza. E' prevista altresì la possibilità di proroga di un ulteriore anno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015.

Durante i suddetti periodi il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

ART. 4 -VALORE DELLA CONCESSIONE

Il Valore triennale della concessione è pari ad Euro 474.588,00 (IVA esclusa). Tale importo è stato determinato secondo l'allegato E "Prospetto finanziario" elaborato dal Comune sulla base delle entrate di gestione, determinate applicando le tariffe vigenti, moltiplicate per le annualità, comprensivo del contributo concesso dal Comune di cui all'art. 19, pari a €. 150.000,00.

ll Valore complessivo presunto della concessione, è pari ad Euro 632.784,00 = IVA esclusa.
(comprendente l'opzione della proroga di sei mesi più un ulteriore anno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015.

Non ci sono oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenze.

La prestazione principale oggetto della presente procedura è la seguente:

CPV 92610000-0 - "Servizi di gestione impianti sportivi"

ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Il Comune è proprietario degli immobili e delle loro pertinenze entro l'area in concessione come evidenziate e delimitate con linee rosse nelle planimetrie allegate alla presente convenzione.

Alla cessazione del rapporto concessorio gli immobili e le loro pertinenze dovranno essere ripristinate, in relazione allo stato di manutenzione del momento e tenuto conto dell'uso.

L'accesso agli impianti da parte di gruppi o associazioni sportive sarà autorizzato sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione, concordati con il Comune. Il Concessionario è tenuto a consentire, in base a specifici accordi e compatibilmente con il calendario delle attività sportive in corso, l'organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo promosse dall'Amministrazione comunale. Per le iniziative patrocinate dal Comune dovranno comunque essere presi specifici accordi. Per l'utilizzo degli impianti sportivi di cui all'art. 1 è data priorità a gruppi o società sportive aventi sede nel territorio comunale, che promuovono attività sportiva di base, con precedenza a quelli affiliati alle Federazioni aderenti al C.O.N.I. ed agli Enti di promozione sportiva ed alle attività promosse dall'Amministrazione secondo il seguente calendario:

a) attività ufficiali comprendenti incontri di campionato, partite di coppa, tornei federali o di Enti di promozione sportiva;

b) attività di promozione sportiva, corsi campus per minori;

c) allenamenti;

E' fatta salva la facoltà del Concessionario di utilizzare gli impianti sportivi per altre iniziative sportive purché non coincidenti con richieste da parte di Associazioni o del Comune. Per iniziative di carattere non sportivo, è necessaria l'autorizzazione scritta del Comune.

Il Concessionario:

a) potrà utilizzare gli impianti in concessione e le attrezzature relative unicamente secondo la loro specifica destinazione;

a) è direttamente responsabile nei confronti del Comune per ogni eventuale danno o per il perimento delle strutture e delle attrezzature, salvo il normale deperimento d'uso e i danni derivanti da causa di forza maggiore;

b) è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione degli impianti;

c) deve osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune;

d) può gestire o far gestire, la pubblicità all'interno degli impianti, assumendosi tutti gli oneri derivanti, compreso il pagamento dei tributi previsti dalle vigenti normative da parte di chi li espone;

e) deve altresì osservare e far rispettare, all'interno degli impianti, il limite massimo di persone ammissibili;

f) dare comunicazione all'Ufficio Segreteria e al Comando di Polizia Locale del Comune, con congruo anticipo (minimo 15 giorni dall'evento), di tutte le manifestazioni straordinarie (sono straordinarie tutte le manifestazioni non previste nel calendario delle attività), nonchè di eventi sportivi di rilevante importanza o che possano creare situazioni di criticità ai fini della pubblica sicurezza, che verranno tenute all'interno degli impianti;

g) assicurare l'apertura e la chiusura degli impianti e lo sgombero da eventuali attrezzature o materiali aggiunti al termine di ogni giornata e/o manifestazione;

h) mantenere in efficienza gli impianti, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva;

i) rispondere delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc.. ;

ART. 6 – ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario come proposto nel piano di utilizzo o secondo quanto dichiarato in sede di offerta e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

ART. 7 – PERSONALE DELLA CONCESSIONARIA - NORME APPLICABILI

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.

Per il personale impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, come previsto dall'art. 20 della presente convenzione.

Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati

o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque dipendente, volontario o operatore di qualsiasi altro genere, indicandone i motivi al Concessionario, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato con altro personale idoneo entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune.

Si esigerà il rigoroso rispetto da parte del personale del divieto di svolgere all'interno degli impianti utilizzati per il servizio, attività diverse da quelle oggetto della presente concessione o altra attività autorizzata dal Comune. Il personale dovrà altresì astenersi dall'utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dall'Amministrazione comunale per fini diversi da quelli formanti oggetto della convenzione e garantire l'osservanza del segreto professionale (D.Lgs. n. 196/2003).

Nell'organizzazione e nello svolgimento della concessione il Concessionario dovrà comunque attenersi alle disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dall'Ufficio Comunale competente e darne massima informazione agli addetti al servizio comunicando anche le norme della presente convenzione, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione del personale incaricato.

Il Concessionario si impegna inoltre a garantire la presenza di propri operatori agli eventuali incontri indetti dall'Amministrazione comunale in caso di problemi che dovessero insorgere nella conduzione del servizio; le ore di presenza ai sopracitati incontri sono a carico della ditta concessionaria.

NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il personale utilizzato avrà un rapporto esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale dipendente o volontario.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario:

- deve nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;

- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc…;

- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;

- predisporre il piano di evacuazione;

- deve sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;

- in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti o volontari, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

REFERENTE DEL SERVIZIO

La responsabilità della concessione ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno affidati ad un referente incaricato, con esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dalla Concessionaria, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio.

Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità degli impianti.

Il Concessionario dovrà garantire l'immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.

Il Referente deve essere reperibile tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero agli uffici comunali), dalle 8,30 alle 20,00 e comunque fino all'orario di chiusura delle attività nei giorni dal lunedì al venerdì, e durante gli orari di utilizzo negli altri giorni. Nel caso non possa rispondere alla chiamata è tenuto a contattare gli uffici comunali tempestivamente e comunque non oltre 24 ore (salvo il termine ricada di sabato pomeriggio e domenica).

TESSERA DI RICONOSCIMENTO DL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 8 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla Concessione in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione della Convenzione e, comunque, dopo:

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 32;

- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 25;

- l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante del Comune e della ditta aggiudicataria, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al successivo art. 9;

- trasmissione della documentazione di cui all'art. 10;

- la comunicazione del nominativo e dei recapiti del Referente del Servizio ed l'elenco del personale impiegato dal concessionario per la gestione di cui all'art. 7.

ART. 9 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze** (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione viene allegato alla presente convenzione.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere l'allegato Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante del Concessionario, previo sopralluogo obbligatorio presso i locali interessati.

In caso di R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe alla società mandataria.

Successivamente verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi al contratto, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare alla convenzione.

All'atto della stipula della convenzione il Concessionario dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi redatto dal RUP.

Il Piano di Sicurezza sarà a carco dell'Aggiudicatario e dovrà essere depositato al protocollo Comunale una volta definiti i calendari delle attività e comunque priva del loro inizio.

ART. 10 – SICUREZZA

Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni

pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario è tenuto, altresì, agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima della consegna del servizio, il Concessionario è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l'adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato negli impianti sportivi in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i soggetti designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i soggetti designati come addetti pronto soccorso).

Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune il **Documento valutazione rischi (D.V.R)** delle proprie attività.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del Concessionario.

L'attività non comporta rischi di interferenze (art. 26, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" dell' Autorità Anticorruzione.

Si specifica che per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, è a carico del Comune la predisposizione del Documento valutazione rischi (DUVRI) ed i lavori saranno effettuati in orario concordato con il Concessionario.

ART. 11 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

A - OBBLIGHI GENERALI:

1. Il Concessionario si impegna a garantire il servizio di custodia degli impianti per la durata della gestione. Ciò anche al fine di scongiurare atti vandalici e quant'altro possa recare danno alle strutture, garantendo il Comune di Nervesa della Battaglia per eventuali danni.

1. Il Concessionario consentirà l'uso degli impianti (o parte di essi) al Comune per un massimo di dieci giorni - anche non continuativi – per ciascun anno di gestione. Il Comune comunicherà le date in cui intende utilizzare gli impianti (o parte di essi) con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo urgenza. L'utilizzo diretto degli impianti da parte del Comune, nelle ipotesi previste dal presente comma, non comporta alcun onere a carico del Comune stesso. Eventuali lavori di ripristino degli impianti e delle attrezzature a seguito dell'utilizzo da parte del Comune saranno a carico di quest'ultimo.

2. Sono inoltre a carico del Concessionario i lavori, i servizi, le forniture necessari per il funzionamento degli impianti, ad esclusione della manutenzioni straordinarie.

B - MANUTENZIONI

In merito alla manutenzione ordinaria, sono definiti a carico del Concessionario i seguenti oneri:

1. pulizia giornaliera di tutti i locali di uso quotidiano, (spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed aree di uso frequente dell'impianto). La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell'impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia straordinaria;

1. riparazioni ordinarie di pavimenti interni ed esterni, vetri, pareti, pareti piastrellate;
2. riparazione ordinarie di arredi, maniglie, serrature e rubinetterie;
3. lavori di tinteggiatura del locale biglietteria, degli spogliatoi e dei bagni con accesso dall'esterno, da effettuarsi una volta durante il periodo di vigenza della concessione;
4. manutenzione ordinaria dei cancelli e cancellate varie (cambio serrature, riverniciatura, ecc….);
5. manutenzione ordinaria impianti elettrici, ovvero sostituzione lampade, prese e spine rotte e/o bruciate (compresa l'illuminazione dei campi da calcio);
6. pulizia dei quadri, controllo e sostituzione interruttori differenziali e magnetotermici ecc..;
7. gestione e conduzione delle centrali termiche e degli impianti meccanici, mediante personale specializzato o ditta esterna abilitata che provvederà alla conduzione secondo la vigente normativa in materia. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto. Provvederà inoltre alla pulizia ed alla sanificazione di filtri ed impianti ad aria e delle canne fumarie;
8. manutenzione periodica impianti e dotazioni antincendio, con tenuta del libretto di manutenzione;
9. espurghi e pulizie impianti fognari;
10. gestione e manutenzione dei pozzi di derivazione delle acque adibiti all'irrigazione dei campi;
11. pulizia e controllo delle coperture degli stabili e delle linee di scarico delle acque piovane;
12. manutenzione dei tappeti dei due campi da calcio in erba naturale come da successivo art. 12;
13. manutenzione del campo da calcio in erba sintetica come da successivo articolo 12;
14. potatura di piante e siepi eventualmente esistenti all'interno dell'impianto;
15. esecuzione delle operazioni di sfalcio, con raccolta e smaltimento dell'erba, nelle zone esterne ai campi ma facenti parte della struttura sportiva. La frequenza degli sfalci dovrà essere tale da garantire il decoro delle aree;
16. In merito alla gestione, sono definiti a carico del Concessionario i seguenti oneri:
    - la riscossione delle tariffe di concessione in uso degli impianti, nella misura approvata dall'Amministrazione Comunale;

- le utenze impiantistiche (telefono, energia elettrica, gas, acqua, fognatura, smaltimento dei rifiuti, ecc. - vedi successivo art. 13);
- le spese relative ad imposte o tasse di varia natura e connesse agli impianti stessi o alla sua gestione, quali l'eventuale imposta di pubblicità, ecc.;
- le spese per il ripristino di immobili, attrezzature e impianti per danni derivanti da qualsiasi causa, compresi gli atti vandalici, con esclusione degli eventi meteorologici;
- la verifica periodica degli impianti di messa a terra;
- la assistenza per verifiche da parte di organismi di controllo (VVFF, Inail, ULSS ecc..);
- tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi in capo al Concessionario della struttura, nonché conduttore/gestore delle attività insediate.

C – ULTERIORI ADEMPIMENTI

Il Concessionario dovrà inoltre:

1. trasmettere al Comune, mediante il referente, anche via posta elettronica, con frequenza annuale, una nota riassuntiva relativa a:
   - gestione delle attività sotto il profilo sportivo, statistico ed economico (vedi art. 24);
   - comprova delle manutenzione impianti, dispositivi antincendio, dispositivi apparati elettromedicali e degli altri adempimenti amministrativi in merito alla sicurezza;
2. provvedere alla domiciliazione bancaria con conto corrente bancario intestato all'affidatario ed o al legale rappresentante anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
3. Intestazione di tutte le utenze dei servizi relativi all'erogazione di acqua, energia elettrica, gas, asporto rifiuti.
4. attuare le misure di cui al Decreto ministeriale 18 marzo 1996 concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005, anche al fine di provvedere alla vigilanza, ai controlli ed all'assistenza per assicurare l'incolumità degli utenti, degli addetti e degli eventuali spettatori;
5. assicurare il regolare funzionamento degli impianti garantendo agli utenti, sia di ambito sportivo che di ambito sociale, i livelli di comfort, sicurezza ed igiene necessari;
6. garantire il servizio di primo soccorso e di gestione delle emergenze, garantendo l'uso adeguato e con personale formato, del defibrillatore che dovrà essere fornito dal concessionario stesso. La suddetta attrezzatura sanitaria dovrà essere accessibile ed appositamente segnalata. Sono a carico del Concessionario la manutenzione dei suddetti dispositivi che comprende le verifiche e manutenzioni periodiche, secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.
7. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli oneri a suo carico, il Comune, previa diffida, provvederà agli interventi necessari, addebitando il costo al Concessionario.

8. Al di fuori di quanto sopra specificato non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno, delle strutture e degli impianti oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.
9. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo all'Associazione del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.
10. Ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, addizione e/o miglioria comunque realizzata resteranno comunque a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.
11. L'Amministrazione comunale si riserva tuttavia la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla decadenza dalla convenzione.

D - AFFISSIONI PUBBLICITARIE

1. Il Concessionario, potrà disporre a titolo esclusivo delle affissioni pubblicitarie interne.

E - PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

1. Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica" allegato alla presente convenzione.

2. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste saranno applicate dalla Amministrazione Comunale le penalità di cui all'art. 28.

F - PIANO DI UTILIZZO

1. Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel "Piano di utilizzo" redatto dal Comune e integrato dalle migliorie eventualmente presentate in sede di gara", così come da allegato alla presente convenzione.

1. Al fine di integrare ed aggiornare annualmente il Piano di utilizzo degli impianti, Il Concessionario raccoglierà annualmente le domande delle associazioni/società sportive interessate, e redigerà un piano annuale di assegnazione delle ore di utilizzo, seguendo i seguenti criteri di precedenza/preferenza:

a) associazioni/società sportive aventi la sede sul territorio comunale, con precedenza per il Concessionario e per quelle aventi il maggior numero di tesserati residenti;

b) equa ed equilibrata distribuzione tra le associazioni/società calcistiche presenti nel territorio delle ore destinate alle partite di campionato, agli allenamenti o ad altra attività sportiva, tenendo in considerazione le esigenze delle varie fasce di età dell'utenza destinataria delle attività sportive.

2. Una copia del piano dovrà essere consegnato al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno di gestione.
3. Qualora il Comune ravvisasse il mancato rispetto dei criteri di cui sopra, o comunque una disparità di trattamento delle società/associazioni sportive interessate, potrà chiedere la rielaborazione del sopraccitato piano, o applicare le penali previste all'art. 28 della presente Convenzione.

4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste saranno applicate dalla Amministrazione Comunale le penalità di cui all'art. 28.

G- CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente Concessione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Concessionaria è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (s.m.i.).

In caso di sciopero programmato del personale, la Concessionaria dovrà preavvisare gli utenti degli impianti almeno due giorni prima in merito alla possibile interruzione del servizio a causa delo sciopero.

In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà imputabile alla controparte.

In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) o di altri inconvenienti di qualsiasi natura tali da impedire lo svolgimento del servizio la Concessionaria dovrà avvisare tempestivamente il Comune e gli utenti. L'emergenza dovrà essere limitata a 2 giorni al massimo.

ART. 12 - MANUTENZIONE DEI CAMPI IN ERBA NATURALE E DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA

Nell'eseguire la manutenzione occorre conciliare le esigenze del calendario sportivo con la capacità di resistenza del tappeto che, specie nel periodo invernale primaverile, risente delle avverse condizioni climatiche.

Per i due campi di calcio in erba naturale, gli interventi manutentivi ordinari a carico del concessionario, riguardano:

1. la pulizia: consiste nell'asportazione dei corpi estranei (carta, mozziconi, foglie ecc.);
1. l'irrigazione: nel periodo estivo la frequenza varia da 1 a 3 volte la settimana, secondo necessità, eseguita in assenza di vento, il primo mattino, quantità variabile da 10 a 20 lt/mq;
2. il taglio dell'erba: l'altezza di taglio è compresa tra 25 e 35 mm, mentre la frequenza è legata al periodo vegetativo, mediamente due tagli a settimana nel periodo di massimo rigoglio;
3. la rigenerazione, la semina, l'arieggiatura, la decompattazione, le concimazioni, i trattamenti per il diserbo;
4. il livellamento/rizzollatura del terreno subito dopo le partite o gli allenamenti, con la chiusura delle zolle mediante rastrellino e successiva rullatura;
5. la irrigazione giornaliera leggera, conseguente alle fasi di germinazione;
6. controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto di irrigazione (centraline, irrigatori, ecc…);
7. rifacimento delle linee dei campi.

Per il campo in erba sintetica dovrà essere effettuata, con scadenza semestrale, la rigenerazione del manto mediante la spazzolatura dell'erba con attrezzature speciali e le eventuali ricariche di materiale da intaso che si rendessero necessarie

ART. 13 – UTENZE

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla volturazione ed al pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua potabile e per irrigazione, depurazione, gas per riscaldamento ed acqua calda, smaltimento rifiuti con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla volturazione dei contratti entro 2 (due) mesi dalla firma della convenzione.

Nelle more della volturazione dei contratti, il Concessionario si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Concessionario/proprietario.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al Concessionario entrante. Spetterà al Concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione.

Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le lettura dei vari contatori in contradditorio tra il Concessionario uscente ed il Concessionario entrante, alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Lavori Pubblici.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Premesso che non sono a carico del concedente le manutenzioni straordinarie conseguenti alla mancata manutenzione ordinaria e/o un non corretto uso di attrezzature, arredi ed impianti, vengono definiti a carico del Comune gli oneri di manutenzione di seguito indicati:

1. riparazione a rottura componenti degli impianti quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature;
1. manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione del campi da calcio, e degli impianti elettrici in generale, quali i danneggiamenti a seguito di eventi atmosferici;
2. sostituzione a seguito di usura / vetustà / danneggiamento per evento meteo di attrezzature sportive primarie quali: le porte e le panchine dei campi da calcio, i sostegni agli impianti di illuminazione esterna, ecc;
3. sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
4. opere murarie su intonaci esterni, tinteggiature esterne (con esclusione della pulizia da graffiti), riparazione coperture o per infiltrazioni di umidità;
5. cambio infissi, interni ed esterni, quali finestre e porte rotti o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
6. ripristino rotture di tubazioni di scarico acque e fognature (escluso espurgo);
7. straordinarie manutenzioni per la messa a norma;

8. manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a parcheggio antistanti i campi da calcio;
9. adeguamento e certificazione degli impianti alla normativa anticendio
10. manutenzione ordinaria e straordinaria, non ricompresa nell'art. 12,

Nel caso si rendessero necessari lavori di manutenzione di cui sopra, il Concessionario è tenuto ad effettuare immediata segnalazione al Comune. Il Comune provvederà direttamente, con una tempistica rapportata a necessità ed urgenza del caso, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle procedure amministrative.

Restano sempre in carico al Comune l'esecuzione di lavori od opere per l'ammodernamento, il completamento e l'esecuzione di nuovi impianti che l'Amministrazione intenda adottare, senza che il Concessionario possa opporre alcuna opposizione. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente concordata con il Concessionario in modo da non creare nessun rischio di interferenza.

ART. 15 - SUB CONCESSIONE - SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario di subconcedere o di cedere a terzi la gestione degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, in toto o in parte.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

In caso di subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di manifestazioni o eventi che richiedono l'uso temporaneo di porzioni dell'impianto da parte di altri soggetti mediante accordi tra questi ed il Concessionario dovranno essere data comunicazione preventiva al Comune.

ART. 16 - INTERVENTI DI MIGLIORIA ALL'IMPIANTO SPORTIVO

Le migliorie che saranno proposte in sede di gara da apportarsi agli impianti, dovranno essere strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo e potranno essere eseguite solo previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, con oneri interamente a carico del Concessionario e sulla base di uno specifico cronoprogramma.

Le opere di miglioria eventualmente apportate agli impianti resteranno acquisite al Comune senza diritto a rimborsi o indennizzi.

Nulla sarà dovuto dal Comune per le migliorie dallo stesso non autorizzate.

Il gestore, sarà tenuto, nella realizzazione degli interventi, all'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, l'affidamento dei lavori dovrà avvenire secondo le procedure previste per gli appalti pubblici, in favore di imprese in possesso dei necessari requisiti e qualificazioni, ed il Concessionario per l'espletamento delle stesse può avvalersi degli uffici tecnici del Comune, ai sensi dell'art. 26 punto 5 della

Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

ART. 17 - ENTRATE E TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Associazioni riconosciute dal Comune il Concessionario applicherà le tariffe e le agevolazioni stabilite dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Le tariffe potranno essere rivalutate annualmente, in accordo con l'Amministrazione Comunale, che adotterà a tal fine, apposita deliberazione, in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (rif. giugno-giugno) e avranno decorrenza dall'anno sportivo successivo. Sono libere le tariffe da applicare ai privati ed alle Associazioni non riconosciute dal Comune

Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi competono al Concessionario.

Il Concessionario è obbligato a tenere, in luogo ben visibile all'ingresso degli impianti, il tariffario per l'utenza stabilito dal Comune.

Al Concessionario spettano inoltre tutti gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni delle varie iniziative, connesse all'uso degli impianti, dalla pubblicità cartellonistica e sonora effettuata all'interno degli impianti oggetto di gestione.

Al Concessionario sono riservati l'uso gratuito degli impianti e l'uso delle attrezzature per le proprie attività a carattere sportivo e per altre manifestazioni non sportive, previa - per queste ultime - l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell'IVA.

ART. 18 - DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL'IMPIANTO

All'inizio della gestione gli impianti e le attrezzature saranno consegnati al Concessionario previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Le attrezzature e gli arredi e le migliorie strutturali offerti in sede di gara, diventeranno di proprietà comunale fin dall'inizio della concessione.

All'inizio della gestione il Concessionario ed il Comune, a mezzo dei propri rappresentanti, provvederanno, distinguendo le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale da quelli di proprietà del Concessionario, alla:

a) ricognizione in sopralluogo degli immobili, infissi, attrezzature, apparecchiature ed arredi;

b) verifica del loro stato d'uso e manutenzione;

c) descrizione analitica di quanto sopra, elencazione e individuazione di tutti i beni;

d) redazione dell'inventario.

Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale in duplice originale debitamente sottoscritto dalle parti, da conservare a cura rispettivamente del Comune e del Concessionario.

All'atto della riconsegna gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze tanto nella manutenzione ordinaria quanto nella consistenza e nello stato di conservazione degli impianti e delle cose mobili, a cui il Concessionario dovrà rimediare senza indugio nel termine che gli verrà all'uopo indicato.

In caso di inadempienza il Comune concedente provvederà d'ufficio all'esecuzione dei necessari interventi in danno del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato il recupero dell'eventuale maggiore danno.

I verbali di constatazione faranno fede per la richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati.

Entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione comunale, il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28, fermo restando che saranno a suo carico le spese di trasporto, di deposito e custodia.

ART. 19 - CONTRIBUTO ECONOMICO

A sostegno della gestione degli impianti assegnati e delle attività sportive promosse e organizzate negli stessi dalla società/associazione concessionaria, per il periodo di validità della presente convenzione, il Comune corrisponderà **ogni anno un contributo economico** per la gestione che sarà, salva diversa ed inferiore entità offerta dal Concessionario in sede di gara, pari a (Iva esclusa):

- 2017 (mesi 4) = € 16.666,67=;
- 2018 = € 50.000,00;
- 2019 = € 50.000,00;
- 2020 (mesi 8) = € 33.333,33=.

Il versamento del contributo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, verrà effettuato dal Comune in 2 (due) rate entro la fine dei mesi di marzo e ottobre, di ciascun anno di gestione, a seguito di richiesta del concessionario, corredata da specifico report in merito alle attività gestionali/manutentive previste nella presente convenzione.

Nel caso di applicazione di quanto previsto all'art. 3, 2^ comma, sarà corrisposto un contributo economico per la gestione, pari a quello erogato nell'ultimo anno di gestione.

Il contributo offerto in sede di gara sarà riproporzionato per le singole annualità della durata della concessione.

A decorrere dal 01.01.2018, nel caso si manifestassero aumenti non previsti dei costi delle utenze e superiori all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita con riferimento al dato base del 01/01/2017 e/o diminuzioni significative delle entrate derivanti dalla minor frequenza di utenti degli impianti, fermo restando il perfetto adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario in sede di offerta, l'Amministrazione potrà aumentare il proprio contributo, fino ad un massimo del 15% dell'importo oggetto di offerta.

ART. 20 – VERIFICHE

Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull'uso dell'impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l'interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.

A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.

Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l'accesso alle strutture.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di controllo degli adempimenti previsti nella presente convenzione, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati, di chiedere al Concessionario di documentare a che titolo si avvale del personale con cui svolge il servizio oggetto della presente convenzione.

Si riserva altresì di revocare, a suo giudizio insindacabile, la concessione in qualsiasi momento, in presenza di violazione degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.

Nel caso in cui il Comune accerti che il Concessionario non ha dato corso agli interventi manutentivi che gli competono, gliene prescriverà l'esecuzione entro un termine congruo, con facoltà di sostituirsi al Concessionario inadempiente in danno dello stesso, previa diffida, e con diritto di rivalsa anche sul contributo dovuto e sulla garanzia prestata.

ART. 21 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Concessionario si impegna a comportarsi in modo collaborativo con l'Amministrazione comunale e, in particolare, a:

1. fornire all' Amministrazione ogni altro dato, contabile, gestionale o di altra natura, che venisse richiesto nel termine indicato dall'Amministrazione;
1. segnalare all'Amministrazione concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.
2. far pervenire all'Amministrazione:

- annualmente, entro il termine di 15 giorni dalla loro approvazione, copia del bilancio consuntivo e copia del bilancio di previsione relativo alla gestione dell'impianto. Le entrate dovranno essere ripartite per ciascun impianto e struttura, nonché per ogni attività ulteriore, rispetto a quella sportiva (a titolo esemplificativo, entrate da: pubblicità, distributori automatici, sala pesistica – ove allestita -, attività di bar - ove attivata, punto vendita - ove attivato- manifestazioni temporanee ecc.). Le spese per la manutenzione ordinaria dovranno contenere un dettaglio per ciascun intervento;
- entro il 30 novembre di ogni anno la previsione, per l'anno sportivo in corso, dell'attività gestionale dell'impianto in concessione, nonché il prospetto delle attività sportive organizzate settimanalmente nelle strutture e impianti sportivi in gestione;
- entro il 31 agosto di ogni anno di gestione, per l'anno sportivo appena conclusosi, il rendiconto dell'attività gestionale dell'impianto in concessione (ivi compreso, a

titolo esemplificativo, l'elenco numerico degli atleti che utilizzano gli impianti e le strutture, divisi per Associazioni o società di appartenenza, con l'indicazione delle sole età e dei Comuni di residenza di ciascuno).

ART. 22 – PUBBLICITÀ

Il Concessionario ha facoltà di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi, nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. Gli oneri ed i proventi conseguenti sono a carico del Concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

ART. 23 – MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 24 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comunale di Nervesa della Battaglia.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 25 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario che gestisce gli impianti è responsabile, secondo le vigenti norme del codice civile, per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione stessa e dell'esercizio degli impianti affidati in concessione.

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

Il Concessionario terrà indenne il Comune da danni, responsabilità e molestie dipendenti dalla gestione al medesimo affidata.

Il Concessionario si impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali e tributari derivanti dalla presente concessione.

Il Concessionario è altresì responsabile nei confronti del Comune dei danni che potrà arrecare agli impianti, arredi, servizi ed attrezzature date in concessione, con l'esclusione dei fatti derivanti dall'utilizzo degli impianti durante le manifestazioni organizzate da soggetti diversi dal Concessionario e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, o organizzati direttamente dall'Amministrazione comunale.

E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa concessionaria e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

Il Concessionario dovrà stipulare:

1. una **polizza di RCT (**Responsabilità Civile Verso Terzi), avente per oggetto, l'oggetto stesso del servizio (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche del presente servizio), per **un massimale minimo di Euro 5.000.000,00 unico per sinistro**. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa del servizio (è ammesso il rinnovo annuale). Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:
    1.1. l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
    1.2. l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative in materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
    1.3. i danni da smercio di prodotti alimentari nonché i danni derivanti da preparazioni alimentari prodotte e/o confezionate e smerciate sul luogo dal Concessionario;
    1.4. i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
    1.5. la responsabilità civile incrociata, l'appalto ed il sub-appalto;
    1.6. i danni a beni di terzi fruitori, utilizzatori o frequentatori delle strutture gestite dati in consegna e custodia con un sotto limite per sinistro e per anno minimo di €.5.000,00;
    1.7. i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi ed al Comune di Nervesa della Battaglia con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a €. 500.000,00;
    1.8. i danni da furto di beni di terzi con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a €. 25.000,00.
1. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti e volontari (RCO) avente:
    1.1. un massimale unico per sinistro non inferiore a €.2.500.000,00.

Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma "loss occurrence".

Il Concessionario, qualora si avvalga di personale, ivi compresi gli operatori volontari nel caso si tratti di associazione, non soggetto alla copertura per gli infortuni di legge (INAIL) dovrà provvedere ad assicurare tale personale presso l'INAIL, oppure coprirlo con polizza assicurativa privata contro gli infortuni con massimale morte/Invalidità Permanente non inferiore a

€.250.000,00 ed applicazione della tabella INAIL Industria, nonché diaria per inabilità temporanea per liberi professionisti non inferiore a €.40,00/giorno per un periodo massimo di 180 giorni.

La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione del servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall' IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. La concessionaria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

ART. 26 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 27 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 28 - PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La concessionaria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La concessionaria riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio del servizio indicata di cui all'art. 3 della presente convenzione: Euro 200,00;
1. Per ogni comportamento scorretto da parte del personale addetto al servizio nei confronti dell'utenza: Euro 500,00 a Euro 1.000,00;

2. Per ogni mancato rispetto da parte degli operatori degli orari del servizio stabiliti (dopo la contestazione del 3° ritardo): Euro 100,00;
3. Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti le modalità di esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 della presente convenzione: Euro 100,00=
4. Per ogni mancato rispetto del Piano di Conduzione Tecnica allegato alla presente Convenzione: Euro 200,00;
5. Per ogni mancato rispetto del Piano di Utilizzo offerto in sede di gara e allegato alla presente Convenzione: Euro 50,00;
6. Inadempienze comportamentali: non rispetto della riservatezza dati, mancata partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio del Comune, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dal Comune in sede di controllo: Euro 200,00;
7. per interruzione anche parziale del servizio: da Euro 500 a Euro 1.500,00;
8. per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica: da Euro 300 a Euro 500,00;
9. per ogni altra infrazione non prevista nella presente convenzione e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio: Euro 500,00.
10. In caso di mancato rispetto di quanto presentato in sede di offerta quali servizi migliorativi e in caso di mancato rispetto del cronoprogramma indicato: Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo per i primi 10 giorni ed Euro 100,00 per gli ulteriori giorni di ritardo.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità, è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite mail) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora il Concessionario non provveda direttamente al pagamento, entro 30 giorni dalla irrogazione delle penalità, il Comune procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sull'erogazione del contributo di gestione o, in alternativa, potrà incamerare le penalità maturate tramite escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta concessionaria con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

1. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;

2. mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;

3. perdita del requisito di iscrizione alla camera di commercio se ricorre o iscrizione al Coni, o accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;

4. inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;

5. inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;

6. scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;

7. per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;

8. destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della concessione;

9. qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;

10. violazione al divieto di sub-concessione o di cessione del contratto;

11. altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario;

12. mancata applicazione delle tariffe previste dal Comune;

13. ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.;

14. in tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di compensare l'eventuale credito della concessionaria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno;

15. sono escluse:

    - causa di forza maggiore dimostrate;
    - cause imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione di compensare l'eventuale credito con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 29 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.

Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:

a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;

a) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;

b) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio.

L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario.

La revoca della concessione é disposta con specifico atto della Giunta Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.

La revoca della concessione comporta l'immediato obbligo per il Concessionario di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

ART. 30 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;

a) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;

b) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;

c) arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di sette giorni nel corso di un anno;

d) destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della concessione;

e) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;

f) violazione al divieto di sub-concessione o di cessione del contratto;

g) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.

Prima di pronunciare la decadenza, il Comune intimerà al Concessionario, mediante PEC o raccomandata a/r formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari per rimuovere la stessa.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento di decadenza che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.

In caso di decadenza il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l'importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva.

In caso di decadenza non sarà dovuto al Concessionario alcun indennizzo e/o rimborso e/o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 31 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Concessionaria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della Concessionaria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Trovasi applicazione l'art. 176 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 32 - GARANZIA DEFINITIVA

La Concessionaria dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

1. rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

2. rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

3. impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 33 – RECESSO

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto anticipatamente, con un preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Concessionario dovrà versare al Comune l'importo totale del canone dovuto per l'anno in corso.

Il Comune entrerà nel pieno possesso e disponibilità dell'immobile nello stato in cui si trova, ed ogni addizione e/o miglioria comunque realizzata resterà comunque a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.

ART.34 – PROTOCOLLO DI LEGALITA' PROVINCIALE

La concessionaria dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici", approvato dal Comune di Nervesa della Battaglia con deliberazione di G.C. n. 117/2016 e, in particolare:

- il divieto di subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta in gara;
- di accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto o subcontratto le seguenti clausole:
  - Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato con delibera di G.C. n. 117/2016 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
  - Clausola n. 3: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede: a) la risoluzione immediata ed automatica del contratto o la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso – le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Codice Antimafia; b) l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e

destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà all'uopo pervenire.

- Clausola n. 4: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

  a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

  b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

  c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Inoltre, si impegna ed è consapevole dell'impegno della stazione appaltante a quanto di seguito indicato, pena la risoluzione del contratto alle condizioni stabilite all'art. 4 del Protocollo:

"Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.";

"La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.".

ART. 35 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio a Nervesa della Battaglia (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso la sede Comunale di Nervesa della Battaglia.

ART. 36 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 36 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il rapporto tra il Comune di Nervesa della Battaglia ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente convenzione sarà stipulata, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, per mezzo di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dalla presente Convenzione;
  - dal D.Lgs. n. 50/2016 limitatamente all'art. 4 e agli altri articoli espressamente richiamati nella presente convenzione.
- dal Codice Civile;
  - dal Regolamento Comunale vigente in materia;
  - da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, in particolare L.R. del Veneto n. 8/2015;
  - "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Il Concessionario

_____

per il Comune Il Responsabile dell'Area Amministrativa

_____

Elenco allegati:

- Planimetrie degli impianti sportivi;
- Piano di Conduzione tecnica;
- Piano di Utilizzo;